

# Bird & Bird

Le novità nel settore energetico  
introdotte dal Decreto  
Semplificazioni *bis*  
(aggiornato alla legge di conversione)



# Indice

Le novità nel settore energetico introdotte dal Decreto Semplificazioni <i>bis</i>	1
1. Introduzione	1
2. Nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale e disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC	3
2.1. Disciplina di carattere generale relativa ai progetti esclusi da PNIEC e PNRR	4
2.2. Disciplina relativa ai progetti PNRR-PNIEC	4
3. Avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico	5
4. Nuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale	6
5. Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR)	7
6. Semplificazione per gli impianti di accumulo, fotovoltaici e grandi impianti termici	8
6.1 Le novità per gli impianti di accumulo elettrochimici	8
6.3 La semplificazione degli <i>iter</i> autorizzativi e di valutazione ambientale per gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 20MW in aree industriali, produttive o commerciali	8
6.4 Il passaggio alla competenza statale dei procedimenti di VIA relativi a impianti fotovoltaici di potenza superiore a 10MW	9
6.5 Strumenti di accelerazione procedimentale per gli impianti di potenza superiore ai 300MW termici	9
7. Interventi localizzati in aree contermini	10
8. Semplificazione in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Semplificazione delle procedure di <i>repowering</i> e ripristino dell'incentivazione per il c.d. agrivoltaico	10
Osservazioni conclusive	11

# Le novità nel settore energetico introdotte dal Decreto Semplificazioni *bis* (aggiornato alla legge di conversione)

*Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (in G.U. n. 129 del 31 maggio 2021 in vigore dal 1° giugno 2021; convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in G.U. n. 181 del 30 luglio 2021, in vigore dal 31 luglio 2021) recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.*

## 1. Introduzione

Il decreto-legge in esame (“DL”), la cui legge di conversione (n. 108/2021) è stata approvata dal Parlamento il 28 luglio ed è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio, in vigore dal 31 luglio 2021, è volto a definire il quadro normativo nazionale per semplificare e facilitare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti:

- dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- dal Piano nazionale degli investimenti complementari;
- dal Piano nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030 (PNIEC).

Si fornisce una sintesi delle novità introdotte con riferimento al settore dell’energia, che può fungere da guida alla lettura delle nuove disposizioni, tenendo conto delle ulteriori novità derivanti dall’*iter* di conversione in legge appena concluso.

Con particolare riferimento alle fonti rinnovabili e alla “*Transizione Ecologica*”, il decreto dedica l’intero Titolo I alla semplificazione e accelerazione del “Procedimento Ambientale e Paesaggistico”, **lungo cinque direttrici principali**:

### a) Identificazione dei progetti strategici PNRR-PNIEC e loro qualificazione (art. 18 del DL).



*Si rileva come tale qualificazione sia dettata dalla volontà legislativa, poco comprensibile in termini di semplificazione, di stabilire due processi paralleli per progetti definiti strategici e non, con tempistiche distinte, anziché cogliere l’opportunità per una semplificazione generale; peraltro, mentre l’ambito dei progetti PNRR è relativamente circoscritto, nella definizione di progetti PNIEC possono rientrare tutti i progetti relativi a impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile eolica e fotovoltaica.*

**b) Nuova disciplina provvedimento unico ambientale (PUA) (art. 22 del DL).** Per evitare appesantimenti procedurali, si chiarisce che le autorizzazioni incluse nel provvedimento unico sono solo quelle tassativamente elencate dalla legge e si dà facoltà al proponente di non includere eventuali autorizzazioni che richiedano livelli di progettazione troppo dettagliati a discapito della celerità dell'iter.



*Tale soluzione dovrebbe rendere più prevedibili tempi e articolazioni del procedimento di PUA, facilitandone l'applicazione in concreto.*

**c) Nuova disciplina PAUR (artt. 23 e 24 del DL).** Si prevede come strumento di accelerazione la convocazione di una conferenza di servizi preliminare che consenta di facilitare la predisposizione della documentazione necessaria per l'istruttoria (incluso lo studio di impatto ambientale) e razionalizzare la gestione del procedimento, e si introducono misure di semplificazione.



*L'intervento dovrebbe snellire la gestione dei procedimenti PAUR, che costituiscono ormai una quota molto significativa delle procedure autorizzative per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.*

**d) Modifiche al procedimento di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA:**

- 1 Ampliamento dell'ambito di applicazione della VIA di competenza statale (art. 18 del DL) ai progetti strategici per il PNIEC, con inclusione, tra l'altro, di tutti gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 10MW.



*La volontà di estendere la competenza statale per la VIA nel settore delle rinnovabili, già prevista per progetti eolici oltre i 30MW, è volta a garantire maggiore coerenza nella valutazione e a evitare disparità fra regioni od ostacoli all'autorizzazione derivanti da sensibilità locali.*

- 2 La nuova Commissione Tecnica PNRR-PNIEC (art. 17 del DL) che sostituisce e potenzia la commissione PNIEC.



*La creazione di un organismo centrale speciale, composto da professionisti dedicati e incaricato di valutare tutti i progetti PNRR-PNIEC costituisce senz'altro un passo importante verso la razionalizzazione delle valutazioni ambientali e la riduzione delle incertezze legate all'esistenza di tanti centri decisionali a livello regionale. I tempi di costituzione dell'organismo (60 giorni), non ridotti dalla legge di conversione, rischiano tuttavia di determinare un ritardo nell'avvio dei procedimenti semplificati.*

- 3 Accelerazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19 del DL).
- 4 Nuova disciplina VIA e disposizioni speciali per interventi PNRR-PNIEC (art. 20 del DL), nonché determinazione dell'autorità competente (art. 25 del DL).



*Si introducono strumenti di accelerazione e decongestione procedimentale che creano una "corsia preferenziale" per i progetti PNRR-PNIEC.*

e) **Accelerazione delle procedure per fonti rinnovabili - interventi e semplificazioni anche in relazione ad aree contermini, storage ed economica circolare (artt. 30-37 del DL).**



*Si tratta di un importante gruppo di interventi che puntano a corroborare le iniziative di sviluppo di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, sistemi di accumulo e anche grandi impianti termici. Di rilievo, l'innalzamento della soglia di potenza a 20MW – in sede di conversione – per i progetti fotovoltaici autorizzabili con PAS in aree produttive e l'esclusione da procedure di valutazione ambientale, la riconduzione alla PAS delle procedure di repowering, la reintroduzione degli incentivi per il c.d. agrivoltaico. Persistono però incertezze sulla definizione degli ambiti applicativi, anche se migliorate nel corso dell'iter parlamentare.*

## 2. Nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale e disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC

L'art. 19 introduce misure di accelerazione generali per le verifiche di assoggettabilità a VIA, stabilendo che il termine di conclusione di tali procedimenti deve essere di 45 giorni dalla data di chiusura del termine per le osservazioni del pubblico (quindi 30 giorni per le osservazioni, dalla data di pubblicazione online dello studio preliminare ambientale + 45 per l'esame del progetto = 75 giorni complessivi). È possibile in caso di richiesta di integrazioni che il proponente chieda una sospensione del procedimento per un massimo di 45 giorni. Sono inoltre previsti termini acceleratori di 30 giorni per chiarire, a richiesta del proponente, le misure che possano rendersi necessarie per evitare che un progetto comunque escluso dalla procedura di VIA possa avere impatti significativi, nonché, nel caso di progetti per i quali la VIA si riveli necessaria, per evadere le richieste preliminari di indicazioni sulle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale da presentare nell'ambito del procedimento di VIA.

L'art. 20 del DL interviene sulla disciplina per l'emanazione del "**provvedimento di VIA di competenza statale**" di cui all'art. 25, commi 2 e 2-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ("Codice dell'ambiente") (concernenti, rispettivamente, i progetti non inclusi e i progetti inclusi nel PNRR-PNIEC).

Ai fini VIA, l'elenco dei progetti PNIEC – che in effetti sembrano quasi completamente sovrapponibili agli interventi previsti nella Missione II – Rivoluzione verde e transizione ecologica del PNRR – è contenuto nel nuovo allegato I bis alla parte II del Codice dell'ambiente (introdotto dall'art. 18 del DL), che include in tale categoria, fra gli altri, tutti gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, le infrastrutture per la produzione, il trasporto e lo stoccaggio di idrogeno e altri progetti destinati alla decarbonizzazione (impianti di rifornimento di combustibili alternativi per trasporto stradale, aereo e navale; riqualificazione energetica profonda di aree produttive; sviluppo delle reti di trasmissione e distribuzione elettrica; sviluppo capacità di accumulo elettrochimico e pompaggi; interventi mirati sulle reti di trasporto e distribuzione gas e sulla riconversione e decommissioning di raffinerie e piattaforme petrolifere).

### **Le modifiche riguardano, in estrema sintesi:**

- il concerto del Ministero della cultura;



*Si noti che tale procedura di concertazione si è resa necessaria al fine di evitare possibili interventi tardivi da parte di tale autorità, tramite le Soprintendenze, successivi all'emanazione di provvedimenti VIA. In tal senso pare significativo il fatto che si preveda la costituzione di una Soprintendenza speciale per i progetti PNRR.*

- l'accelerazione della procedura attraverso la riduzione dei termini previsti;



*Chiara finalità acceleratoria, cui rispondono anche i due interventi che seguono, di cui bisognerà vagliare in concreto l'efficacia.*

- l'unificazione delle procedure previste nei casi di inutile decorso dei termini e l'attivazione dei conseguenti poteri sostitutivi finalizzati all'adozione del provvedimento di VIA;

**Le novità nel settore energetico introdotte dal Decreto Semplificazioni bis & 03**

- l'introduzione dell'automatico rimborso al proponente del 50% dei diritti di istruttoria qualora non siano rispettati i termini per la conclusione del procedimento di VIA relativo ai progetti PNRR-PNIEC (si noti che la legge di conversione ha confermato l'automaticità del meccanismo, ma fatto decorrere il calcolo dei termini di conclusione dei procedimenti dalla data di insediamento della Commissione PNRR PNIEC);
- la previsione di meccanismi di intervento sostitutivo con termini stringenti in caso di inerzia degli organi competenti all'adozione dei provvedimenti di VIA e del concerto del Ministero della cultura.

L'art. 8 del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92 ha opportunamente precisato che le modifiche procedurali introdotte si applicano alle istanze presentate dopo il 31 luglio 2021.

In sede di conversione sono poi state aggiunte due disposizioni speciali (dall'art. 18 e dal nuovo art. 18-bis del DL) relative, rispettivamente, alla possibilità di ottenere uno *screening* ambientale preliminare per valutare l'eventuale necessità di esame più approfondito delle modifiche non sostanziali di progetti già autorizzati, e – con riferimento ai progetti PNRR PNIEC – all'obbligo delle regioni di esprimere la loro intesa nei procedimenti espropriativi entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza dei servizi.



*Tale ultimo intervento potrebbe aiutare a predeterminare con certezza la qualifica di “non sostanzialità” di una modifica progettuale, evitando il rischio negli anni di un possibile conflitto interpretativo che possa comportare l'avvio di un procedimento autorizzativo ben più gravoso per il titolare del progetto. Tuttavia, facendo salva l'applicazione delle norme ambientali, la semplificazione risulta, in tal senso, non conseguita pienamente.*

## 2.1. Disciplina di carattere generale relativa ai progetti esclusi da PNIEC e PNRR

Con riferimento ai progetti non inclusi nelle elencazioni del nuovo allegato ad hoc (I-bis) alla Parte II del Codice dell'ambiente, il DL riporta le seguenti modifiche all'art. 25, comma 2, del Codice stesso:

- si precisa che l'adozione del provvedimento di VIA statale da parte dell'autorità competente (ossia il MiTE, in virtù del disposto dell'art. 7-bis, comma 4) deve avvenire previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di 30 giorni; il termine per l'adozione del provvedimento di VIA è fissato in 60 giorni dalla conclusione della fase di consultazione (con possibile proroga di 30 giorni per eventuali esigenze istruttorie dell'amministrazione); anche a questi progetti si applica la disciplina unitaria di intervento sostitutivo in caso di inerzia minutamente disciplinata dall'art. 20 del DL; e
- sono soppressi gli ultimi tre periodi del testo previgente del comma 2 ove venivano disciplinati i casi di inutile decorso dei termini e l'attivazione di poteri sostitutivi finalizzati all'adozione del provvedimento di VIA<sup>1</sup>.

## 2.2. Disciplina relativa ai progetti PNRR-PNIEC

Il DL, a seguito dell'*iter* di conversione, riporta le seguenti modifiche al testo vigente dell'art. 25, comma 2-bis; del Codice dell'ambiente:

- sono ridotti i termini entro i quali deve esprimersi la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. La normativa previgente (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, c.d. Semplificazioni I), relativa alla commissione PNIEC, prevedeva che ciò avvenisse entro 170 giorni dalla pubblicazione della documentazione di avvio del procedimento di VIA, mentre il nuovo testo riferito alla Commissione PNRR-PNIEC stabilisce una riduzione di 40 giorni del termine in questione, rideterminato in 130 giorni dalla data della citata pubblicazione. La nuova disposizione precisa altresì che tale termine rappresenta un limite massimo e dispone inoltre che, nell'ambito di tale limite, la Commissione tecnica

<sup>1</sup> Tali disposizioni, pur se modificate, vengono ricollocate nel nuovo comma 2-*quater* che prevede una disciplina unitaria, sia per i progetti inclusi nel PNRR-PNIEC che per quelli esclusi, delle procedure da seguire nei casi di inerzia nella conclusione del procedimento e dell'attivazione del potere sostitutivo.

PNRR-PNIEC deve esprimersi entro 30 giorni dalla conclusione della fase di consultazione disciplinata dall'art. 24 (anche questo termine può essere prorogato fino a 30 giorni per esigenze dell'amministrazione);

- è incrementato da 15 a 20 giorni il termine per l'acquisizione, da parte del direttore generale del MiTE, del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura sul provvedimento di VIA (che deve intendersi comprensivo dell'autorizzazione paesaggistica se gli elaborati progettuali siano sufficientemente sviluppati);
- la disciplina relativa all'attivazione del potere sostitutivo viene eliminata dal comma 2-bis e ricollocata nel nuovo comma 2-quater che prevede una disciplina unitaria, sia per i progetti PNRR-PNIEC che per gli altri progetti sottoposti a VIA statale, delle procedure da seguire nei casi di inerzia nella conclusione del procedimento e dell'attivazione del potere sostitutivo;
- viene introdotto un nuovo comma 2-ter in base al quale, qualora non siano rispettati i termini per la conclusione del procedimento per i progetti PNRR-PNIEC di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, è automaticamente rimborsato al proponente il 50% dei diritti di istruttoria (disciplinati dall'art. 33 del Codice dell'ambiente), mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del MiTE. In sede di conversione, è stato previsto che la prima applicazione di tali termini decorra dalla prima riunione della Commissione PNRR-PNIEC;
- il primo periodo del nuovo comma 2-quater reca una disposizione pressoché identica a quella del testo previgente dell'ultimo periodo del comma 2-bis e relativa, come sottolineato, al caso di inerzia nella conclusione del procedimento e all'attivazione di poteri sostitutivi. Tale disposizione è stata integrata con una precisazione volta ad estenderne l'applicazione a tutte le procedure di VIA, indipendentemente dall'inclusione dei progetti interessati nel PNRR-PNIEC. Nel nuovo testo viene precisato che l'inerzia a cui si fa riferimento è quella nella conclusione del procedimento da parte:
  - della Commissione VIA-VAS (art. 8, comma 1, del Codice dell'ambiente);
  - ovvero della Commissione PNRR-PNIEC (art. 8, comma 2-bis, del Codice dell'ambiente);
- il secondo periodo del nuovo comma 2-quater integra la disciplina introducendo una disposizione che regola i casi di:
  - inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del MiTE; e
  - ritardo, nel rilascio del concerto, da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura.

### 3. Avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico

L'art. 21 del DL reca due gruppi di modifiche al Codice dell'ambiente:

- un primo gruppo di novelle riguarda l'art. 23 ed è finalizzato a modificare i termini per la verifica dell'istanza di VIA e per l'eventuale richiesta di documentazione integrativa e a precisare che tali termini sono perentori;
- un secondo gruppo di modifiche riguarda l'art. 24 ed è principalmente finalizzato a dimezzare i termini della fase di consultazione del pubblico limitatamente ai soli procedimenti di VIA relativi ai progetti PNRR-PNIEC.

Il numero 1) della lettera a) modifica l'art. 23, comma 3, del Codice dell'ambiente al fine di:

- disporre l'aumento da 10 a 15 giorni del termine, decorrente dalla presentazione dell'istanza di VIA, entro il quale l'autorità competente deve provvedere alla verifica dell'istanza medesima;
- prevedere l'introduzione di un termine per l'invio al proponente, da parte dell'autorità competente, della richiesta di documentazione integrativa qualora la documentazione risulti incompleta. La novella in esame precisa infatti che tale invio deve avvenire entro lo stesso termine previsto per la verifica dell'istanza, quindi 15 giorni dalla presentazione della stessa;
- precisare che i termini previsti dal comma 3 dell'art. 23 sono perentori.

Nel dettaglio viene previsto, limitatamente ai procedimenti di VIA relativi ai progetti PNRR-PNIEC:

- il dimezzamento del termine concesso al pubblico (“*chiunque abbia interesse*”) per presentare le proprie osservazioni all’autorità competente. Viene previsto che le osservazioni possono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico, anziché i 60 giorni previsti dal testo previgente (restano quindi 60 giorni per le osservazioni a progetti non inclusi nel perimetro PNRR-PNIEC);
- il dimezzamento del termine (da 20 a 10 giorni) entro il quale l’autorità competente – qualora all’esito della consultazione del pubblico o della presentazione delle controdeduzioni (da parte del proponente) alle osservazioni presentate si renda necessaria la modifica o l’integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita – può, per una sola volta, stabilire un nuovo termine per la trasmissione, in formato elettronico, delle modifiche e delle integrazioni agli elaborati progettuali o alla documentazione;
- in sede di conversione, è stata estesa a 120 giorni la durata massima della sospensione del procedimento su richiesta del proponente, concedibile una sola volta, per approfondimenti necessari in relazione alla particolare complessità tecnica o delle indagini richieste;
- il dimezzamento del termine per la consultazione relativa alle sole modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione. Viene infatti previsto che, in relazioni a tali modifiche e integrazioni, la presentazione delle osservazioni del pubblico e la trasmissione dei pareri delle amministrazioni e degli enti pubblici interessati devono avvenire non entro 30 giorni (come previsto dal testo previgente) ma entro 15 giorni.

Un’ulteriore modifica recata riguarda la semplificazione della disciplina, in via generale e non solo limitatamente ai progetti PNRR-PNIEC, della fase successiva alla ricezione della documentazione integrativa (modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione). In particolare, la modifica in esame dispone che, ricevuta la documentazione integrativa, l’autorità competente la pubblica immediatamente sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico.

## 4. Nuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale

L’art. 22 reca una serie di novelle all’art. 27 del Codice dell’ambiente, che disciplina (nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale) il rilascio del provvedimento unico ambientale (PUA), con la finalità principale di delimitare il contenuto del PUA alle sole autorizzazioni tra quelle elencate dal comma 2 del medesimo articolo e non a tutte le autorizzazioni (o atti di assenso comunque denominati) in materia ambientale. Sono stati inoltre modificati (*i*) il termine per la pubblicazione dell’avviso al pubblico e (*ii*) la collocazione temporale della conferenza di servizi decisoria finalizzata all’emissione del PUA.

La lettera a) del comma 1 delimita il contenuto del provvedimento unico ambientale (PUA) disciplinato dall’art. 27 del Codice dell’ambiente.

Mentre il testo previgente stabiliva che, nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, il proponente potesse richiedere all’autorità competente che il provvedimento di VIA fosse rilasciato nell’ambito di un provvedimento unico comprensivo di ogni autorizzazione ambientale richiesta dalla normativa vigente per la realizzazione e l’esercizio del progetto, il nuovo testo dispone che il PUA è comprensivo delle sole autorizzazioni ambientali tra quelle elencate al comma 2 e richieste dalla normativa vigente per la realizzazione e l’esercizio del progetto.

Conseguentemente, si precisa che l’avviso al pubblico non deve indicare tutte le autorizzazioni ambientali ma solo quelle di cui al comma 2.

La lettera b) integra il comma 2 dell’art. 27, con l’aggiunta di un periodo che concede al proponente la facoltà di richiedere l’esclusione dal procedimento finalizzato al rilascio del PUA dell’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, nel caso in cui le relative normative di settore richiedano, per consentire una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, un livello di progettazione esecutivo.

Con la lettera c) viene modificato il comma 4 dell’art. 27 del Codice dell’ambiente, che nel testo previgente impone all’autorità competente di provvedere alla comunicazione a tutte le amministrazioni ed enti

potenzialmente interessati e comunque competenti in materia ambientale dell'avvenuta pubblicazione, nel proprio sito web, della documentazione presentata con l'istanza di avvio del procedimento. Il nuovo testo prevede, conseguentemente alla delimitazione del contenuto del PUA operato dalla lettera a), che la comunicazione deve essere inviata solamente alle amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali di cui al comma 2 richieste dal proponente.

La lettera d) ha modificato da 5 a 10 giorni il termine – decorrente dalla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse – entro il quale l'autorità competente deve provvedere alla pubblicazione dell'avviso al pubblico con cui si apre la fase di consultazione.

Viene infine soppressa la parte del comma in questione che prevede che, nello stesso termine indicato, si provveda anche all'indizione della conferenza di servizi decisoria. Tale fase procedimentale viene ricollocata, dalla lettera e) del comma 1 in esame, nel testo del comma 7 dell'art. 27 del Codice dell'ambiente, e quindi spostata temporalmente in avanti, dopo che si è conclusa l'acquisizione delle osservazioni del pubblico.

## 5. Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR)

L'art. 23 introduce una fase preliminare facoltativa nel procedimento di PAUR, volta a consentire al proponente di chiedere indicazioni sul contenuto della documentazione da presentare e far immediatamente emergere particolari condizioni e prescrizioni che le amministrazioni interessate vogliano fissare. Si prevede l'indizione di una conferenza di servizi preliminare, il cui esito dovrebbe essere la definizione di un quadro chiaro delle esigenze istruttorie di tutti i soggetti coinvolti.

L'art. 24 reca una serie di modifiche alla disciplina del procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), contenuta nell'art. 27-bis del Codice dell'ambiente. Le modifiche sono principalmente volte a fornire precisazioni sulle procedure da seguire per il rilascio di titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto, nonché in relazione ad eventuali varianti urbanistiche:

- la lettera a) del comma 1 modifica il comma 3 dell'art. 27-bis del Codice dell'ambiente al fine di sopprimere la parte della disposizione previgente ove si prevedeva che l'autorità competente debba effettuare la valutazione, oltre che della completezza, anche dell'adeguatezza della documentazione presentata dal proponente;
- la stessa lettera a) inserisce un periodo al comma 3 in base al quale, qualora sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all'art. 8 del d.P.R. 160/2010, nel termine di cui al primo periodo (30 giorni dalla pubblicazione ovvero non oltre 30 giorni dalla richiesta di integrazioni), l'amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità;
- la lettera b) del comma in esame modifica il comma 4 dell'art. 27-bis del Codice dell'ambiente prevedendo la soppressione della parte della disposizione previgente ove si prevede che le osservazioni presentate dal pubblico siano concernenti la fase di valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale;
- il nuovo testo si limita quindi a prevedere che il pubblico possa presentare osservazioni. La finalità della modifica in esame è quindi quella di ampliare la portata delle osservazioni del pubblico;
- la stessa lettera b) introduce un periodo al citato comma 4, in base al quale ove il progetto comporti la variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, la valutazione ambientale strategica;
- la lettera c) del comma in esame modifica il comma 5 dell'art. 27-bis del Codice dell'ambiente disponendo che, ricevuta la documentazione integrativa, l'autorità competente la pubblica sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico avente una durata dimezzata rispetto alla fase tradizionale di consultazione;

- la lettera d) del comma in esame modifica il comma 7 dell'art. 27-bis del Codice dell'ambiente apportando modifiche e integrazioni. Una rilevante integrazione rispetto al testo previgente riguarda i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

Viene soppressa la disposizione secondo cui restava fermo che la decisione di concedere i titoli abilitativi in questione era assunta sulla base del provvedimento di VIA e sostituita con una serie di norme che prevedono che:

- qualora il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel PAUR (nuovo testo dell'ultimo periodo del comma 7);



*In altre parole, si dovrebbe evitare la duplicazione di procedimenti solo formalmente unificati nel PAUR finale, che in alcuni casi diventava un aggravio procedimentale ulteriore dopo la conclusione di iter separati di VIA e AU. La nuova disciplina mira a far sì che conferenze di servizi e iter procedimentale siano realmente unitari.*

- qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, l'amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo;
- qualora uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 7 attribuiscono carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscano variante agli strumenti urbanistici, e vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto.

## 6. Semplificazione per gli impianti di accumulo, fotovoltaici e grandi impianti termici

L'art. 31 contiene disposizioni volte a incentivare lo sviluppo di impianti di accumulo e di impianti fotovoltaici, nonché a superare *impasse* negli *iter* autorizzativi degli impianti termici di potenza superiore a 300MW.

### 6.1 Le novità per gli impianti di accumulo elettrochimici

Il comma 1 dell'art. 31 aggiunge due commi all'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7:

- la lettera a) esclude dalla necessità della valutazione di impatto ambientale gli impianti di accumulo elettrochimico (batterie) di tipo “*stand-alone*” (destinati al mero accumulo o al consumo locale);
- la lettera b) prevede che in caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate per il rilascio dell'autorizzazione unica, il comitato interistituzionale può provvedere entro i 90 giorni successivi alla conclusione dell'istruttoria;
- la legge di conversione del DL ha altresì previsto, modificando il comma 2-*quater* dell'art. 1, decreto-legge n. 7/2002, che nel caso di impianti di accumulo associati a impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili già autorizzati, che non comportino l'occupazione di nuove aree, si applica la procedura abilitativa semplificata comunale (art. 6 d.lgs. n. 28/2011).

### 6.3 La semplificazione degli *iter* autorizzativi e di valutazione ambientale per gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 20MW in aree industriali, produttive o commerciali

Il comma 2 aggiunge un comma all'art. 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, prevedendo che per la costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20MW (soglia raddoppiata in sede di conversione del DL) connessi alla rete elettrica di media tensione (anche qui specifica prevista in conversione)

e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale si applichi la procedura abilitativa semplificata comunale (PAS).

Tale tipologia di impianti, nella taglia fino a 10MW, è anche esclusa dalle verifiche di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale.



*Vi è quindi una forte semplificazione autorizzativa e ambientale per impianti di potenza fino a 10MW e una semplificazione unicamente autorizzativa per gli impianti di potenza compresa fra i 10 e 20MW, che però saranno soggetti a VIA statale, un esito forse poco coerente con il disegno originario del DL.*

Il proponente deve presentare una autodichiarazione che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili". L'Allegato 3 indica i "criteri per l'individuazione di aree non idonee", dichiarando che "l'individuazione delle aree e dei siti non idonei mira non già a rallentare la realizzazione degli impianti, bensì ad offrire agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento e orientamento per la localizzazione dei progetti". L'individuazione delle aree non idonee è effettuata dalle Regioni con propri provvedimenti tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica, sulla base di alcuni principi e criteri specificamente elencati. La lettera f) contiene uno di tali principi, riferito ad "aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili" ricadenti all'interno di:

- siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e aree di notevole interesse culturale;
- zone la cui immagine identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattiva turistica;
- zone situate in prossimità di parchi archeologici;
- aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale);
- zone umide di importanza internazionale;
- aree incluse nella Rete Natura 2000;
- Important Bird Areas (I.B.A.);
- aree che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità;
- aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità;
- aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico;
- zone individuate ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

#### 6.4 Il passaggio alla competenza statale dei procedimenti di VIA relativi a impianti fotovoltaici di potenza superiore a 10MW

Con una modifica all'Allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 10MW sono assoggettati alla VIA di competenza statale, come già gli impianti eolici di potenza superiore a 30MW. Gli impianti fotovoltaici di potenza compresa fra 1 e 10MW (ad eccezione di quelli ubicati in aree produttive, industriali o commerciali) restano assoggettati a verifica di assoggettabilità di competenza regionale.

L'art. 8 del decreto-legge n. 92/2021 ha opportunamente precisato che le modifiche di competenza si applicano alle istanze presentate dopo il 31 luglio 2021 e dunque esse non potranno avere alcun impatto sui procedimenti in corso.

#### 6.5 Strumenti di accelerazione procedimentale per gli impianti di potenza superiore ai 300MW termici

L'art. 31 interviene sulla disciplina dell'autorizzazione unica necessaria per la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300MW termici. Anche in questo caso viene aggiunto un nuovo comma all'art. 1 del decreto-legge n. 7 del 2002, prevedendo un potere sostitutivo in caso di mancata

definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate. In questa ipotesi il comitato interistituzionale (disciplinato dall'art. 1-sexies, comma 4-bis, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, con riferimento agli elettrodotti della rete nazionale) può provvedere entro i 90 giorni successivi alla conclusione del procedimento autorizzatorio, che a sua volta dovrebbe concludersi – una volta acquisita la VIA – entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

## 7. Interventi localizzati in aree contermini

L'art. 30, comma 1, interviene sulla disciplina dell'autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, disponendo che il Ministero della cultura partecipi al procedimento unico in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti localizzati in aree sottoposte a tutela, anche *in itinere*, ai sensi del Codice dei beni culturali, nonché nelle aree contermini ai (ossia: aventi confini comuni con i) beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo.

Ai sensi del comma 2, nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili, nonché delle relative opere connesse e infrastrutture indispensabili localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della Conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. In tutti i casi, il rappresentante del Ministero della cultura non può attivare i rimedi, previsti dalla normativa vigente (art. 14-*quinquies* della legge n. 241/1990) avverso la determinazione di conclusione della Conferenza.



*Si tratta di una misura particolarmente incisiva, in quanto lo strumento dell'opposizione è stato spesso utilizzato per cercare di bloccare interventi in aree non sottoposte a tutela.*

L'art. 30, comma 1, prevede la partecipazione del Ministero della cultura al procedimento autorizzativo unico relativo ai progetti aventi ad oggetto impianti localizzati in aree sottoposte a tutela, anche *in itinere*, ai sensi del Codice dei beni culturali, nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela.

Il comma 2, relativamente ai progetti degli impianti a FER alle aree contermini a quelle vincolate, dispone una semplificazione delle tutele, disponendo che il MIC si esprima con parere obbligatorio ma non vincolante e che non possa attivare i rimedi previsti dalla normativa avverso la determinazione di conclusione della Conferenza dei servizi. Si tratta di rimedi di natura amministrativa (vedi infra la descrizione dell'articolo 14-*quinquies* della legge n. 241/1990), volti a provocare un intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri dapprima o dello stesso Consiglio dei ministri, in caso di contrasto non risolto. Non possono ovviamente venir meno i rimedi di natura giurisdizionale sul provvedimento che conclude l'intero *iter*.

Con riferimento al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela, ad esempio, è espressamente previsto che il Ministero possa esercitare i poteri previsti dall'art. 152 del Codice dei beni culturali, prescrivendo le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, al fine di assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti.

## 8. Semplificazione in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Semplificazione delle procedure di *repowering* e ripristino dell'incentivazione per il c.d. agrivoltaico

L'art. 31 modifica ed integra la disciplina dell'autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, al fine di introdurre talune semplificazioni per le opere di modifica di tali impianti, che comportano un incremento della potenza (*repowering*).

In particolare, il comma 1, lettera a) dispone che gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni, dell'area e delle opere connesse, sono qualificabili come modifiche non sostanziali e sottoposte a comunicazione al Comune anche se consistenti nella

modifica della soluzione tecnologica utilizzata e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento.

Vengono ugualmente assoggettate alla comunicazione al Comune gli interventi sui progetti e sugli impianti eolici, nonché sulle relative opere connesse, che, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, sono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati.

Sono fissate specifiche prescrizioni per le dimensioni dei nuovi aerogeneratori, fissando dapprima un criterio di proporzionalità con quelli esistenti (o autorizzati) e comunque prevedendo che l'altezza dei nuovi impianti non può essere superiore al doppio dell'aerogeneratore già esistente.

Segnatamente, il comma 1, lettera a) – attraverso la modifica e l'integrazione del comma 3, terzo periodo, del d.lgs. n. 28/2011 – dispone che gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni, dell'area degli impianti e delle opere connesse, sono qualificabili come modifiche non sostanziali e sottoposte a comunicazione al Comune anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento.

Restano tuttavia ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale. Una conferma che rischia di ridurre significativamente l'effetto di semplificazione perseguito dalla disposizione.

La disposizione esclude dal divieto di accesso ad incentivi gli impianti a terra in area agricola che abbiano caratteristiche tali da rientrare nella categoria del c.d. agrivoltaico. Si tratta di una prima definizione normativa, affinata nell'iter parlamentare, che ora ammette a incentivazione impianti che *“adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione”*, purché siano installati sistemi di monitoraggio idonei a verificare *“l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate”*. La legge di conversione ha altresì previsto espressamente che in caso di cessazione delle condizioni appena elencate per la concessione degli incentivi, cessino anche i benefici stessi.

\*\*\*\*\*

## Osservazioni conclusive

Si può sin d'ora osservare che – sebbene siano numerose le misure di effettiva semplificazione e accelerazione procedimentale contenute nel Decreto Semplificazioni *bis* e apprezzabili i miglioramenti apportati con la legge di conversione – restano ancora dei punti di incertezza. In particolare, ci riferiamo:

1. rispetto agli interventi di *repowering*, alla definizione delle varianti che non richiedono la ripetizione integrale di procedimenti già svolti che fa salva l'applicabilità delle disposizioni ambientali (con il rischio che le varianti qualificabili come non sostanziali sul piano autorizzativo possano invece essere considerate sostanziali sul piano ambientale, riducendo o addirittura vanificando la semplificazione degli *iter* autorizzativi); sotto questo profilo, l'intervento precedente in materia di c.d. *reblading* previsto dal decreto-legge 76/2020 forniva maggiori certezze, stabilendo espressamente che non erano applicabili verifiche ambientali;
2. rispetto ai procedimenti in corso e alla disciplina delle valutazioni ambientali, nonostante i chiarimenti forniti, alla corretta e concreta applicabilità di tutte le modifiche introdotte, sia dal punto di vista procedimentale che delle competenze;
3. all'inserimento effettivo degli impianti c.d. agrivoltaici, ora definiti in modo più preciso, con un criterio più funzionale (compatibilità con l'attività agricola) che descrittivo, nei contingenti di potenza per la prossima asta ex d.m. 4 luglio 2019, sulla quale ci si attende un chiarimento in sede di pubblicazione del bando da parte del GSE;

4. alla piena accettazione, da parte delle Soprintendenze, del ruolo depotenziato con riferimento agli interventi nelle aree contermini, e alla cessazione del ricorso allo strumento dell'opposizione come mezzo di ampliamento della tutela;
5. rispetto alla distinzione procedimentale tra interventi PNRR-PNIEC e altri interventi, alla dubbia opportunità di tale distinzione senza poi aver accolto l'esigenza più sentita di operare verso forme generali di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi.

# Contatti

**Simone Cadeddu**

Partner

Tel: +390669667000  
[simone.cadeddu@twobirds.com](mailto:simone.cadeddu@twobirds.com)



**Pierpaolo Mastromarini**

Partner

Tel: +390669667000  
[pierpaolo.mastromarini@twobirds.com](mailto:pierpaolo.mastromarini@twobirds.com)



**Jacopo Nardelli**

Senior Associate

Tel: +390230356000  
[jacopo.nardelli@twobirds.com](mailto:jacopo.nardelli@twobirds.com)



**Maddalena Was**

Associate

Tel: +390669667000  
[maddalena.was@twobirds.com](mailto:maddalena.was@twobirds.com)



**twobirds.com**

Abu Dhabi & Amsterdam & Beijing & Bratislava & Brussels & Budapest & Copenhagen & Dubai & Dusseldorf & Frankfurt & The Hague & Hamburg & Helsinki & Hong Kong & London & Luxembourg & Lyon & Madrid & Milan & Munich & Paris & Prague & Rome & San Francisco & Shanghai & Singapore & Stockholm & Sydney & Warsaw & Satellite Office: Casablanca

The information given in this document concerning technical legal or professional subject matter is for guidance only and does not constitute legal or professional advice. Always consult a suitably qualified lawyer on any specific legal problem or matter. Bird & Bird assumes no responsibility for such information contained in this document and disclaims all liability in respect of such information.

This document is confidential. Bird & Bird is, unless otherwise stated, the owner of copyright of this document and its contents. No part of this document may be published, distributed, extracted, re-utilised, or reproduced in any material form.

Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses.

Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority. Its registered office and principal place of business is at 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address.